

## **REGOLAMENTO COMUNALE** **DELLE CANALIZZAZIONI**<sup>1</sup>

### **A. GENERALITÀ**

- Scopo**                    **Art. 1** Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).
- Basi legali**                **Art. 2** Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.
- Applicazione**          **Art. 3**
1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
  2. L'applicazione compete al Municipio.
- Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali**      **Art. 4**
1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente ed alla sua manutenzione.
  2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.
- Impianti privati**                **Art. 5**
1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione ed il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
  2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la

---

<sup>1</sup> Approvato in Consiglio comunale nella seduta del 27 maggio 2002 – Approvato dalla Sezione degli Enti Locali (per delega del Consiglio di Stato) con risoluzione no. 124-RE-7461 del 9 luglio 2002

proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

***Impianti comuni***

**Art. 6** Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione ed alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

***Acque di scarico***

**Art. 7**

1. Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scendono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie).
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
  - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
  - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
  - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

***Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica***

**Art. 8**

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete della canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28.10.1998, devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.  
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento del Territorio.
6. Adeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistenti nei sedimi privati.
  - 6.1 Per le costruzioni esistenti con smaltimento delle acque non conforme ai contenuti del PGS il sistema di smaltimento attuale è tollerato fino a quando non sia previsto un intervento edilizio importante, sempre con la premessa che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona a sistema separato dove l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
  - 6.2 Nel caso di accertata presenza di acque chiare si dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine - da stabilire singolarmente - al più tardi entro due anni dalla notifica.

***Divieto di immissione***

- Art. 9** Le sostanze non ammesse nelle canalizzazioni sono da eliminare secondo le indicazioni dell'Autorità competente. In particolare le seguenti sostanze non possono essere in alcun caso immesse nelle canalizzazioni, né direttamente né indirettamente:
- gas e vapori;
  - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
  - sostanze maleodoranti;
  - colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
  - materie che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, macelli e macellerie, tessili, ecc.;
  - deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.;
  - materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di cementifici, ecc.;
  - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.;
  - liquidi con una temperatura superiore ai 60 °C;
  - acidi e basi in concentrazione dannosa.

**Allacciamento alla canalizzazione pubblica**

**Art. 10**

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o ad una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per un'esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono, occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta d'allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte d'allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

**B. PROCEDURA**

**Domanda**

**Art. 11**

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti dev'essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del RLE.
2. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza ed il sistema d'evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
  - a) piano di situazione 1:500 o 1:1000 rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'eventuale ricettore naturale
  - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).

Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.).

Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.

- c) in casi particolari, per particelle di grande superficie con sistemi di smaltimento complessi, può essere richiesto un piano di smaltimento delle acque 1:500 con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
    - superfici di circolazione con autoveicoli
    - superfici destinate al posteggio
    - piazzole di lavaggio
    - viali
    - superfici coperte
    - aree verdi
  - d) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti
  - e) dettaglio 1:10 o 1:20 dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.)
3. L'allacciamento ad un collettore consortile dev'essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1, previo preavviso del Consorzio.
  4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda dev'essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
  5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

**Termine per l'esecuzione dell'allacciamento**

**Art. 12** Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico ed a fissare il termine per l'allacciamento.

**Permessi per immissioni provvisorie di**

**Art. 13**

1. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è

**acque di scarico provenienti da cantieri**

- possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'Autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua, deve essere autorizzata dal Municipio.
  3. La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
  4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.
  5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee dev'essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale.  
Se nel corso dei lavori vengono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, dev'essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo.  
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.  
Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
  6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere, ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.
  7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

**Collaudo  
delle  
canalizzazio-  
ni e degli  
impianti**

**Art. 14**

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti dev'essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

**Catasto delle  
canalizzazio-  
ni**

**Art. 15**

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto ed il modo di rappresentazione dei singoli documenti fanno stato le istruzioni del Dipartimento del Territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.  
Per la documentazione da consegnare fa stato quella

definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

4. Allestimento catasto parziale, rilevamento diretto dei dati da parte del Comune.
  - 4.1 Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.
  - 4.2 Per quanto attiene al contenuto della documentazione, fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
  - 4.3 I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono (art. 52 LPAc).
  
5. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora canalizzate (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento) e per le costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
  
6. I costi d'allestimento della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono presi a carico del Comune. Nel caso che per negligenza del proprietario degli oggetti con obbligo d'allacciamento fosse necessario procedere con un rilievo di completazione, i costi saranno a carico dell'assoggettato al quale incombe l'ordine d'allacciamento.  
Fa eccezione il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale il cui costo è sempre a carico del proprietario del fondo.

### **C. PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **Smaltimento delle acque di scarico Art. 16**

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto d'infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
  
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere

smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

3. Il Piano Generale di Smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
4. Modalità di allacciamento
  - 4.1 Acque luride o di rifiuto
    - 4.1.1 Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS.
    - 4.1.2 Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
  - 4.2 Acque meteoriche  
(vedi planimetria no. 11 "Smaltimento acque meteoriche" e relativo documento no. 24 "Piano smaltimento acque meteoriche")
    - 4.2.1 Nelle zone che secondo il PGS sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o infiltrazione profonda (pozzi perdenti o trincee d'infiltrazione) con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.  
L'infiltrazione profonda deve avvenire per mezzo di trincee d'infiltrazione dove lo strato di copertura superficiale sopra le rocce, rispettivamente la falda freatica, è minimo.  
E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.  
L'adozione di misure di ritenzione è obbligatoria per ogni ulteriori immissione di acque meteoriche in un ricettore.  
N.B.: Nel Comune di Lavertezzo non si osservano zone di falda pregiata definite dal Dipartimento del Territorio.
    - 4.2.2 Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione ritenuto che l'adozione di misure di ritenzione è obbligatoria per ogni ulteriore

immissione di acque meteoriche in un ricettore.

4.2.3 Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride. Per le priorità delle possibilità d'infiltrazione profonda e di dispersione superficiale si rimanda alla tabella no. 2 del documento no. 24 "Piano smaltimento acque meteoriche" del PGS.

#### 4.3 Acque chiare

4.3.1 Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o infiltrazione profonda (pozzi perdenti o trincee d'infiltrazione). E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o in un ricettore naturale nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

4.3.2 Nelle zone non idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche.

4.3.3 Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

## **Materiali**

### **Art. 17**

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA / ASTEA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure dai fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.





devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta.
5. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

### ***Pompe***

**Art. 22** Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

### ***Rigurgito***

**Art. 23** In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

### ***Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento***

#### **Art. 24**

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali dev'essere autorizzata dall'Autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28.10.1998 ed alle prescrizioni dell'Autorità competente. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
  - sostanze in sospensione e / o sostanze decantabili in grandi quantità
  - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
  - veleni
  - acidi o basi
  - alte temperature
  - carico di punta

- germi patogeni in quantità pericolose
- radioattività

**Impianti di Art. 25**

**infiltrazione e ritenzione**

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.
2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato ed una prova d'assorbimento effettuata in loco fornisce indicazioni più sicure.
3. Impianti di ritenzione
  - 3.1 Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi o essere costruiti appositi bacini.
  - 3.2 Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
    - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tener conto della situazione locale
    - l'impianto d'infiltrazione dev'essere totalmente separato dall'impianto d'evacuazione delle acque di rifiuto
    - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche)
    - possibili incidenti ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione
4. Impianti di infiltrazione
  - 4.1 Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la concezione e la manutenzione sono da applicare le disposizioni contenute nella norma SN 592'000.
  - 4.2 Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque  
possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione

sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati
- coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno
- contrassegnazione adeguata dei coperchi

***Zone di protezione***

**Art. 26**

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190 per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

**D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI**

***Obbligo di manutenzione***

**Art. 27**

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, pulizia e efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.
2. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

***Canalizzazioni***

**Art. 28**

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro). Se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

**Fosse di  
chiarificazione  
e  
biologiche**

**Art. 29**

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.  
E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale.

**Impianti di  
depurazione  
meccanico-  
biologici**

**Art. 30** Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

**Impianti di  
pretrat-  
tamento**

**Art. 31**

1. Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'Autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.
2. Copia dei bollettini di revisione devono essere trasmessi al Municipio.

**Raccoglitori  
fanghi, sifoni,  
impianti di  
pompaggio**

**Art. 32** I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

**Impianti di  
infiltrazione  
(pozzi  
perdenti o  
trincee  
d'infiltrazio-  
ne)**

**Art. 33**

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati

prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.

Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

## E. CONTRIBUTI E TASSE

### ***Contributi di costruzione***

**Art. 34** Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto, un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

La misura complessiva dei contributi sarà pari al 70 % del costo effettivo per il Comune fino alla misura massima del 3 % del valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati.

### ***Tasse di allacciamento***

#### **Art. 35**

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari a Fr. 0.35 per m<sup>3</sup> SIA dell'elemento allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 300.— ed un massimo di Fr. 1'000.—.

Detti importi sono indicizzabili ogni anno, punti 100 al 1° aprile 2001 dell'indice svizzero dei prezzi della costruzione edito dall'Ufficio federale di statistica.

2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

### ***Tassa d'uso***

#### **Art. 36**

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

2. La tassa contribuisce a coprire le spese di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni pubbliche e degli impianti comunali o consortili di depurazione delle acque compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

3. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei contenuti dell'oggetto allacciato e sul consumo d'acqua secondo il principio della copertura integrale dei costi di cui al capoverso 2.
4. Il Municipio è autorizzato a stipulare delle convenzioni speciali per rifinanziare i costi di depurazione con quella categoria particolare di utenti soggetta a tasse speciali emesse dal CDL (Consorzio Depurazione acque Locarno e dintorni).
5. Per i fabbricati la tassa d'uso verrà prelevata in funzione dei contenuti dell'oggetto allacciato e dei rispettivi coefficienti sotto elencati in ragione dei due terzi (2/3) e del consumo effettivo d'acqua potabile in ragione di un terzo (1/3),

#### Contenuto dell'oggetto

Elenco oggetti	Coefficiente
Appartamenti e case d'abitazione.....	3
Motel e Ristoranti .....	5.5
Camere Motel e Ristoranti.....	1
Artigiani ed industrie.....	4
Rubinetti industriali.....	1
Piscine.....	2.5

Punteggio totale = somma nr. oggetti coefficiente

Per gli stabili con più attività o più appartamenti (economie domestiche) la tassa base è calcolata applicando il rispettivo coefficiente per ognuno di essi.

Il costo per il coefficiente uguale a 1 varia da Fr. 20.— a Fr. 50.— secondo le necessità di copertura dei costi<sup>2</sup>.

$$\text{Costo coefficiente uguale a 1} = \frac{2}{3} * \frac{(\text{totale da prelevare} - \text{tasse speciali di depurazione di cui al cpv. 4 art. 36})}{\text{punteggio totale}}$$

#### Consumo effettivo acqua potabile

L'importo può variare da Fr. -.30 a Fr. -.50 per m<sup>3</sup> di acque consumate secondo i dati forniti dall'AAP.

6. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

---

<sup>2</sup> Approvato dal CC durante la seduta del 22.11.2006 – approvazione SEL del 06.02.2007 (Inc. no. 124-RE-9552) – entrata in vigore in data 1. aprile 2007 (RM 996/2007)

Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare.

7. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
8. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o, nel caso di comunione ereditaria o di comproprietà, in via solidale dai comunisti e dai comproprietari. In caso di trapasso, il nuovo proprietario sarà solidalmente tenuto con il precedente, per il pagamento delle tasse arretrate, il cui importo cresciuto in giudicato sarà parificato alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della LEF.
9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis" dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità o di agibilità dell'edificio, rispettivamente del fondo.
10. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il capoverso 5 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
11. L'ordinanza di cui al cpv. 3 prescrive le modalità d'incasso.

***Tassa di allacciamento provvisorio Immissioni di acque provenienti dai cantieri***

**Art. 37**

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.— ed un massimo di Fr. 1'000.—.

***Esecutività dei contributi e tasse***

**Art. 38** La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

**Interessi di mora**      **Art. 39** Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5 %.

## F. NORME TRANSITORIE E FINALI

**Contravvenzioni**      **Art. 40**  
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.

2. L'ammontare massimo della multa è di Fr. 5'000.—.

3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

**Provvedimenti coattivi**      **Art. 41**  
1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPac e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

3. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

**Eliminazione impianti difettosi**      **Art. 42** Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

**Notifica al Dipartimento**      **Art. 43** Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

**Rimedi e diritti**      **Art. 44** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

**Eliminazione degli impianti singoli** **Art. 45**

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

**Rinvio**

**Art. 46** Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA / ASTEA, la norma SN 592'000 e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

**Entrata in vigore**

**Art. 47** Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Disposizioni abrogative**

**Art. 48** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

## **ALLEGATO: BASI GIURIDICHE**

### **Elenco delle leggi e delle norme citate**

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
CCS	Codice civile svizzero
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592000	Norma SN 592'000 della VSA / ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)